

Spett.le **Unità operativa**
Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro

Oggetto :

Notifica preliminare - art. 11 D.Lgs. 494/96.

Vale anche come comunicazione per la legge 449/97 : detrazione IRPEF del 36 % ? *SI* *NO*

Indirizzo cantiere _____

Natura dell'opera _____

Committente _____
Nome e indirizzo

Responsabile dei lavori (se nominato) _____
Nome e indirizzo

Coordinatore per la progettazione _____
Nome e indirizzo

Coordinatore per l'esecuzione _____
Nome e indirizzo

Data presunta inizio lavori _____ **data presunta fine lavori** _____

N° presunto giorni di lavoro effettivo _____ **N° massimo lavoratori presenti in cantiere** _____

Numero previsto di imprese _____ **e di lavoratori autonomi** _____

Identificazione delle imprese già selezionate _____

Ammontare complessivo dei lavori _____

Data _____ **Firma del committente**
(o del responsabile dei lavori) _____

Per i committenti che beneficiano della detrazione del 36% prevista dalla legge 449/97

La notifica, in questo caso, deve essere spedita solamente tramite Raccomandata. A.R. (no fax o altro)

Si dichiara inoltre che, ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze 24/2/98 n° 57/E, le ditte esecutrici dei lavori sopradescritti hanno rilasciato o rilasceranno apposita dichiarazione di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza per i lavoratori ed in materia contributiva del lavoro.

Data _____ Firma del committente dei lavori _____

Si precisa che tali dichiarazioni non devono essere spedite a nessun ufficio, ma custodite dal committente.

Sono necessarie, come dispone la circolare del Ministero delle Finanze 11/5/98 n° 121/E, per non perdere la detrazione, anche in caso di violazioni alle norme antinfortunistiche riscontrate nel cantiere a carico delle imprese esecutrici, purchè tali dichiarazioni siano effettuate prima dell'esecuzione dei singoli lavori.

Sul retro sono riportate altre informazioni

ANNOTAZIONI ESPLICATIVE

L'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n° 449 prevede una detrazione fiscale a favore di coloro che intendono eseguire opere edili rientranti in alcune tipologie.

L'art. 2 comma 15 della legge 24 dicembre 2003 n° 335 (finanziaria 2004) prevede che tale detrazione, compete anche per le spese sostenute nell'anno 2004, entro l'importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al **41%**.

Il decreto 18 febbraio 1998 n°41 e la successiva **circolare del Ministero delle Finanze del 24.02.98 n° 57/E** precisano che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione, devono anche inviare alla ASL competente per il territorio dove verranno eseguiti i lavori, una comunicazione con raccomandata AR riportante alcune informazioni inerenti i lavori in programma.

La circolare del Ministero delle Finanze del 11.05.98 n° 121/E precisa che la comunicazione alla ASL, effettuata a norma del Decreto legislativo 494/96 libera il contribuente dall'obbligo di ulteriori comunicazioni, e specifica che la comunicazione non va effettuata nelle ipotesi in cui il D.Lgs. 494/96, all'art. 11, non preveda l'obbligo della notifica preliminare.

In ordine alla decadenza dai benefici la circolare precisa che:

- l'omissione della preventiva comunicazione alla ASL provoca la decadenza dalla detrazione, solo qualora risulti che per la tipologia dei lavori eseguiti, il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extrafiscale vigente (perciò art. 11 del decreto legislativo 494/96);
- qualora nell'esecuzione dei lavori siano violate le norme in materia di sicurezza dei lavoratori o siano violate le obbligazioni contributive, accertate dagli organi competenti, il contribuente perde il diritto alla detrazione. La detrazione comunque non si perde se il contribuente è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori, attestante l'ottemperanza agli obblighi di sicurezza ed alla contribuzione in materia di lavoro.

Perciò , la comunicazione all'ASL

è obbligatoria solo quando i lavori rientrano nelle ipotesi previste dall'art.11 del Decreto Legislativo 494/96.

Casi in cui è previsto l'obbligo di inviare la comunicazione (notifica preliminare dell' art.11 D.Lgs. 494/96)

- cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, per lavori la cui entità presunta superi i 200 uomini/giorno, oppure per lavori che presentino rischi particolari;
- cantieri non soggetti inizialmente a notifica, che per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera, rientrino poi nei casi sopradescritti;
- cantieri in cui operi una sola impresa, per lavori la cui entità complessiva sia superiore a 200 uomini/giorno.

Per semplificare, si elencano alcuni lavori per i quali non è necessario inviare la comunicazione all'ASL:

- sostituzione o riparazione della caldaia, installazione dell'impianto di climatizzazione, installazione di stufe;
 - installazione-sostituzione di cancelli o recinzioni metalliche;
 - installazione-sostituzione di sanitari;
 - sostituzione di serramenti.
- Inoltre sono esclusi anche i seguenti lavori purchè siano inferiori a 200 uomini-giorno (costo complessivo inferiore a 74 - 75 mila euro):
- ristrutturazioni interne di appartamenti, purchè non implicino demolizioni di strutture portanti (muri, solai, ecc.) o la rimozione di amianto (eternit, ecc.);
 - opere di recinzione in muratura con scavi inferiori a m. 1,5;
 - opere di pavimentazione esterna, comprese asfaltature inferiori a due giorni;
 - brevi lavori su facciate e grondaie di edifici, per rappezzi di intonaci, sostituzioni pluviali, rifacimenti impianti, ecc., purchè per l'intero lavoro venga utilizzato idoneo ponte sviluppabile.